

F.I.T.A.V.
17 APR. 2023
PROT. N. 813

Corte Federale d'Appello FITAV

proc. 02/2022 R.G. Proc. Fed.

proc. 01/2023 R.G. Trib Fed.

Proc 01/2023 R.G. Corte Appello Federale

Decisione n. 01/2023 del 7 aprile 2023

Depositata il

La Corte di Appello Federale, composta dai signori:

- Avv. Antonio Flamini Presidente
- Avv. Federica Cavalieri Componente Relatore
- Avv. Lorenzo Mezzasoma Componente

Si è riunita all'udienza del 7 aprile 2023, alle ore 11,30 presso i locali della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) anche con collegamento da remoto, con l'assistenza della Sig.ra Laura Porcellini, Segretaria della Corte di Appello Federale, per decidere il reclamo ad istanza del Sig. Mauro Faenza, avverso la decisione del Tribunale Federale 01/2023 emessa pubblicata in data 6 febbraio 2023 a chiusura del procedimento disciplinare n. 2/FITAV/2022

MAURO FAENZA

Reclamante

contro

ASD TIRO A VOLO LAZIO

Resistente



All'udienza sono presenti in sede:

Avv. Antonio Flamini Presidente
Avv. Federica Cavalieri Componente Relatore

Avv. Mariarosa De Mucci

Avv. Giovanni Mortelliti

Avv. Luca Del Favero

Sig. Mauro Faenza

Avv. Faenza

Avv. Saverio Gianni


- in videoconferenza:

Avv. Lorenzo Mezzasoma Corte di Appello Federale
Avv. Maria Cristina Zarro Procuratore Federale
Sig. Carlo Tarchini l.r. ASD TIRO A VOLO LAZIO
Sig. Marco Lorenzoni vice presidente ASD TIRO A VOLO LAZIO

A. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. In data 29/07/2022 la Procura Federale a seguito di comunicazione ricevuta dal Sig. Marco Lorenzoni avviava il Procedimento Disciplinare n. 2/FITAV/2022, con iscrizione della notizia in apposito registro, cui seguiva l'indagine con acquisizione delle dichiarazioni testimoniali scritte e l'audizione da parte del Procuratore, in data 22.9.2022 del Sig. Lorenzoni.

2. L'indagine veniva conclusa con Avviso di conclusione delle indagini, notificata al Sig. Mauro Faenza, in cui si dava atto che *“Da tali dichiarazioni, allegate al presente, viene provata non soltanto la frequentazione del campo nonostante il provvedimento di diniego ma una condotta sovente denigratoria dell'ASD e dei suoi soggetti apicali. Condotte che vanno ben*



oltre il mero esercizio del diritto di critica”.

3. Con atto di deferimento del 9.11.2022 a seguito dell'acquisizione delle deduzioni difensive e l'audizione personale dell'incolpato, il Procuratore deferiva al Tribunale Federale il Sig. Faenza, con richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Il Tribunale Federale fissava l'udienza del 27 gennaio 2023.

4. Ritualmente si costituivano il Sig. Mauro Faenza con memoria ex art. 53 Reg. Giustizia FITAV e la ASD Tiro a Volo Lazio. All'udienza fissata venivano ascoltati l'incolpato e il Procuratore Fitav il quale chiedeva l'applicazione della sanzione della diffida, ex art.30 comma 3, lett. b, Regolamento di Giustizia Fitav.

5. Il Tribunale Federale, ha emesso la sentenza con cui venivano accolte le richieste del Procuratore Federale e condannava - a norma dell'art. 30, comma 3, lett. b) del Regolamento di giustizia, il Sig. Mauro Faenza alla sanzione della diffida, invitandolo ad astenersi per l'avvenire dal commettere analoghe violazioni.


6. Avverso tale provvedimento, con comunicazione pec inviata in data 21 febbraio 2023 proponeva reclamo il Sig. Mauro Faenza il quale chiedeva alla Corte d'Appello Federale, in riforma dell'impugnata decisione, di *“procedere alla revisione integrale della sentenza n. 01/2023 del 6 febbraio 2023 emessa a conclusione del procedimento n. 02/FITAV/2022 con annullamento della stessa in quanto viziata sia sotto il profilo di fatto che in diritto, per i motivi esposti in disamina”*. La difesa del Sig. Mauro Faenza si fonda su un motivo di reclamo in fatto consistente nella contestazione di una erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa in quanto la diatriba oggetto del presente giudizio tra il Sig. Faenza e l'ASD Tiro a Volo Lazio non risalirebbe al 2008 ma sarebbe più recente e un motivo nel diritto in cui viene dedotta la totale assenza di prova in merito alle accuse poste alla base del procedimento ed erronea interpretazione della documentazione a difesa. La difesa del Sig. Faenza lamenta una palese

violazione in sede di istruttoria e decisionale in quanto il Tribunale avrebbe assunto la decisione esclusivamente sulla base di cinque testimonianze, deducendo che le stesse sarebbero state acquisite dal Procuratore fuori termine e senza autorizzazione alla proroga delle indagini e, pertanto, inutilizzabili. La difesa del reclamante entra successivamente nel merito delle testimonianze contestando la veridicità e l'attendibilità delle stesse. In relazione alla testimonianza del Sig. Lisi il reclamante richiedeva venisse ordinato alla reclamata la produzione del documento fiscale attestante i premi percepiti dal Sig. Faenza nell'anno sportivo 2022, in quanto il Sig. Lisi nella propria deposizione dichiarava "mai ho visto partecipare il Sig. Faenza ad una nostra gara, fatta salva l'ultima prova di campionato Italiano tenutasi presso il nostro Circolo al quale ha partecipato quale rappresentante del TAV Le Cascine". La difesa del reclamante eccepisce che le testimonianze non abbiano avuto valutazioni paritetiche e che la sentenza risulterebbe del tutto priva di motivazione in relazione a quali sarebbero concretamente le violazioni poste in essere dal Sig. Faenza meritevoli di sanzionamento.

7. Il Presidente della Corte Federale d'Appello con provvedimento fissava l'udienza di discussione del procedimento al 7 aprile 2023 ore 11.30.

8. Si costituiva con memoria la ASD Tiro a Volo Lazio con la quale si chiedeva il rigetto del reclamo e si sottolineava la persistenza nel tempo dei comportamenti del Sig. Faenza e che lo stesso, anche dopo la sentenza del Tribunale Federale avrebbe continuato a frequentare il Circolo mantenendo lo stesso comportamento critico ed offensivo.

All'udienza del 7 aprile 2023 il Presidente, accertata la corretta funzionalità del collegamento da remoto per le parti collegate, ammoniva le parti presenti sul divieto di registrazione della seduta di udienza e dava la parola alla parte reclamante la quale veniva ammessa all'audizione del Sig. Mauro Faenza. Il reclamante dichiarava di non avere null'altro da aggiungere rispetto a quanto scritto nel proprio atto di reclamo e chiedeva acquisirsi la



testimonianza degli stessi testi di cui già erano state depositate le dichiarazioni testimoniali scritte e l'ammissione del deposito di copia della certificazione unica 2023 rilasciata allo stesso dalla ASD Tiro a Volo Lazio in cui venivano indicati i premi erogati al reclamante nel corso dell'anno sportivo 2022, documento formatosi in data posteriore alla proposizione del reclamo e per tale motivo non allegato allo stesso.

Parte reclamata nulla opponeva sull'acquisizione del documento.

Il Vice Presidente ed il Presidente della ASD si riportavano alle conclusioni del proprio atto e insistevano nell'inattendibilità della testimonianza del Sig. Andretta.


Quest'ultimo trasmetteva a mezzo pec alla segreteria della Corte Federale d'appello una nota di critica alla sentenza di primo grado e di chiarimento rispetto alle dichiarazioni testimoniali scritte rilasciate nel giudizio di primo grado.

La Corte Federale d'Appello, ritenendo la causa matura per la decisione e la relativa documentazione probatoria idonea si ritirava ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo.

B. MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che le censure espresse dal Sig. Mauro Faenza alla sentenza emessa dal Tribunale Federale sono infondate.

Preliminarmente si prende atto della mancata impugnazione da parte del reclamante dei capi della sentenza relativi alle eccezioni di improcedibilità dell'azione disciplinare e sulla genericità dell'atto di deferimento dando così luogo alla formazione del giudicato interno parziale per acquiescenza, a norma dell'art. 329 c.p.c., comma 2, sui capi stessi. Il giudicato interno parziale, infatti, si viene a formare quando le stesse statuizioni, come nel caso di specie, siano configurabili come capi completamente autonomi, in quanto, avendo risolto una questione controversa, che abbia una propria individualità e autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, nel senso che



potrebbero conservare la propria efficacia precettiva anche se, a seguito dell'impugnazione, dovessero venire meno le altre statuizioni della stessa sentenza.

Quanto alla censura relativa al fatto che i comportamenti contestati nel presente giudizio fossero tenuti dal Sig. Faenza non nel corso degli anni ma solo ad un episodio nell'ultimo periodo, la stessa risulta infondata come emerge dalle dichiarazioni testimoniali che nei documenti versati in atti. Ad ogni modo è opinione di questa Corte che tale circostanza non sia dirimente rispetto ai fatti di causa. Nel corso dell'istruttoria è stata provata una condotta talvolta denigratoria dell'ASD e dei suoi soggetti apicali, non accaduta in un singolo episodio, oltre al protrarsi della frequentazione del campo nonostante il provvedimento di diniego anche nell'ultimo recente periodo, divenendo solo un' aggravante il fatto che si sia protratta nel tempo.

Quanto all'eccezione sulla inutilizzabilità delle testimonianze poiché sarebbero state acquisite dal Procuratore fuori termine e senza autorizzazione alla proroga delle indagini, la Corte ritiene infondata la stessa alla luce del fatto che si applica al procedimento che ci occupa la sospensione feriale. Con Decisione n. 14 Anno 20202 Prot. n. 00165/2020 il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, infatti, così sentenziava: *"Ritiene ora il Collegio di Garanzia di dover ribadire il principio per cui, in forza del richiamato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all'urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile."*

Dato atto che l'iscrizione al registro avveniva in data 29/7/2022, con termine per le indagini di 60 giorni (ex art. 68 comma 4) e sospensione feriale applicabile alla presente fattispecie, il termine per la conclusione delle indagini scadeva il 27/10/2022 e il termine per la notifica del deferimento (art.



72 comma 3, ulteriori 20 giorni) scadeva in data 16/11/2022. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata ritiene questo Collegio che l'acquisizione delle testimonianze e l'attività istruttoria sono state compiute nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Fitav.


Quanto alla richiesta di ordine alla reclamata per la produzione del documento fiscale attestante i premi erogati dalla ASD Tiro a Volo Lazio al Sig. Faenza nell'anno sportivo 2022, la richiesta risulta superata dalla produzione documentale della dichiarazione da parte della stessa difesa del reclamante che il Collegio acquisisce ritenendo la produzione ammissibile essendo documento formatosi successivamente alla presentazione del reclamo.

Le richieste istruttorie di parte reclamante inserite nell'atto di reclamo non vengono accolte in quanto le dichiarazioni testimoniali scritte versate in atti sono numerose e tutte sono state acquisite e costituiscono elemento di motivazione e prova idonea.

La Corte non acquisisce agli atti la nota trasmessa dall'Avv. Notaio Carmine Andretta in quanto resa da soggetto non legittimato al deposito autonomo di atti essendo testimone e allo stesso tempo la dichiarazione non è stata né prodotta né indicata nell'atto di reclamo (art. 47 co. 7 del Reg. Giustizia).

Sulle deduzioni riportate nel reclamo in merito allo stralcio della dichiarazione testimoniale del Notaio Andretta, la Corte ritiene che tale testimonianza confermi quanto affermato dagli altri testi in merito alle discussioni ed alla partecipazione del Faenza alle stesse.

La Corte ritiene che la certificazione unica 2023 prodotta ancorché ammissibile nella sua produzione tardiva non inficia la credibilità della testimonianza scritta del Sig. Gabriele Lisi in quanto questi dichiarava; "mai ho visto partecipare il Sig. Faenza ad una nostra gara, fatta salva l'ultima prova di campionato Italiano tenutasi presso il nostro Circolo al quale ha partecipato quale rappresentante del TAV Le Cascine". Il testimone dichiara di non averlo personalmente mai visto, fatta salva l'ultima prova di campionato, ma non che il Sig. Faenza non vi abbia mai partecipato.



Così come in alcune delle dichiarazioni testimoniali portate in difesa del Sig. Faenza si legge che i testimoni non hanno assistito a episodi di intemperanza del Sig. Faenza, ma questo non dimostra che non vi siano state, mentre le altre dichiarazioni confermano le discussioni con critiche ed il coinvolgimento nelle stesse del Sig. Faenza e di diversi tiratori. Pacifico risulta anche l'oggetto delle stesse.

Tutte le dichiarazioni sono concordi nel provare sia di presenza sul campo che le discussioni sullo stesso e le testimonianze prodotte dalla difesa del Sig. Faenza e acquisite non sono in grado di contestare le accuse, anzi i testimoni tutti confermano la presenza del Sig. Faenza ed alcuni anche di parte reclamante confermano le discussioni.

Le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla ASD Tipo a Volo Lazio non risultano generiche e gli stessi testimoni hanno dichiarato di essere presenti personalmente agli episodi contestati, mentre le testimonianze della difesa precisano di non avere assistito personalmente.

Questo Collegio ritiene, dunque, corretta la valutazione operata dal Tribunale Federale e di aderire all'impostazione adottata da quest'ultimo il quale ha ritenuto che la condotta del Sig. Faenza concretizza gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione disciplinare ex art. 15 del Regolamento di Giustizia Fitav in quanto si pone in contrasto con i valori fondamentali dello Sport quali il rispetto ed il fair-play ed in particolare, oltre al proseguimento della frequentazione del Campo, viola l'art. 7 del Codice di comportamento sportivo C.O.N.I., rubricato "Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione" il quale dispone che: "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo".

Il reclamo presentato a questa Corte dal Sig. Mauro Faenza, come sopra precisato, va pertanto rigettato e nessuna statuizione va assunta in merito alle spese non essendoci stata domanda.



P.Q.M.

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia

All'udienza del 7 aprile 2023 ha emesso al seguente

DECISIONE

Respinge il reclamo.


Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così deciso in Roma, in data 7 aprile 2023

Il Collegio


Il Presidente

Avv. Antonio Flamini



I Componenti

Avv. Federica Cavalieri



Avv. Lorenzo Mezzasoma

